

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio  
Finanza Agevolata  
Finanza Aziendale  
Privacy  
L.231 Responsabilità Amm.va Imprese  
Controllo di Gestione  
Consulenza Societaria e Contrattuale  
Società Sportive ed Enti non profit  
Valutazione d'Azienda  
Formazione Professionale  
Internazionalizzazione delle imprese

### **Tassate le attività commerciali nel no profit, anche se con compensi modesti**

*Secondo la Cassazione, il trattamento fiscale di favore segue le regole dell'art. 148 del TUIR*

Con l'ordinanza n. [21875](#) del **26 ottobre 2010**, la Cassazione, ribaltando quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio, ha stabilito che le attività a pagamento, poste in essere da un'associazione, svolte nei confronti di "terzi" non hanno diritto al trattamento fiscale di favore previsto dall'art. 148 del TUIR.

Nel caso di specie, la questione riguardava alcuni compensi percepiti occasionalmente da una scuderia, in forma di associazione senza scopo di lucro, per "lezioni di equitazione e ricovero dei cavalli". L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'esistenza di un'attività imprenditoriale non dichiarata, la scuderia aveva impugnato l'atto e la C.T. Prov. e la C.T. Reg. avevano accolto l'appello dell'associazione, posto che "i modesti compensi percepiti" non inficiavano la finalità non di lucro prevista nello statuto.

La questione relativa alla tassabilità o meno delle attività svolte dagli enti no profit è da sempre oggetto di controversie, nonostante l'art. 148 del TUIR ne delinei la relativa disciplina.

In particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 148, non è considerata commerciale l'attività svolta dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Pertanto, viene espressamente previsto che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell'associazione, in quanto sono corrisposte al fine di coprire le spese relative al funzionamento dell'ente.

Il secondo comma 2 dell'art. 148 del TUIR afferma, tuttavia, che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Viene quindi espressamente previsto che i suddetti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'ente non commerciale, come componenti del reddito d'impresa, se relative ad operazioni di carattere "abituale", o come redditi diversi, se relative a prestazioni "occasionalmente".

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

In parziale deroga a quanto previsto dal comma 2, ai sensi del terzo comma dell'art. 148, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:

- degli iscritti, associati o partecipanti;
- di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Occorre altresì sottolineare che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino a specifiche clausole, volte a garantire la non lucratività dell'associazione (art. 148 comma 8 del TUIR).

### *Attività "a pagamento" verso terzi non agevolate*

Restano comunque di natura commerciale le prestazioni svolte nei confronti di soggetti terzi, dietro pagamento di un corrispettivo; è il caso, a mero titolo esemplificativo, del corrispettivo versato da un soggetto non socio per l'utilizzo di un impianto sportivo.

Analogamente, le lezioni di equitazione impartite a terzi non soci dovrebbero essere considerate quali attività di natura commerciale. Infatti, ad avviso dei giudici della Suprema Corte, ancorché sia esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti in favore dei propri associati, la disciplina agevolativa non è prevista per le attività "a pagamento" svolte nei confronti dei terzi.

Peraltro, riprendendo quanto affermato nella precedente Cass. 25 novembre 2008 n. [28005](#), viene precisato che "l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatti che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c."

*(f. Eutekne)*